

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO CITTA'"

**Art.1 - SEDE**

La sede legale dell'Associazione "Progetto Citta'" di cui all'art.1 dello Statuto e' situata in Sannicandro di Bari alla Via Spirito Santo, 47.\_

**Art.2 - BENI DI DOTAZIONE**

I beni immobili del Comune di Sannicandro di Bari che sono dati in disponibilita' a titolo gratuito all'Associazione "Progetto Citta'" per l'esercizio delle attivita' istituzionali di cui all'art.5 dello Statuto sono individuati secondo i seguenti criteri:

- a - Sede Sociale - sono considerati tali i locali in cui si svolgono le attivita' istituzionali necessarie al funzionamento degli organi sociali nonche' quelli utilizzati dalla struttura tecnico-amministrativa;
- b - i locali esclusivamente destinati alle assemblee dei soci e/o quelli utilizzati per le assemblee pubbliche;

Le richieste dell'uso dei suddetti locali dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Sannicandro prima del compiersi definitivo delle procedure elettive per la formazione degli organismi associativi.

**Art.3 - SOCI FONDATORI AGGREGATI**

La richiesta di adesione all'Associazione "Progetto Citta'", con titolo e modalita' di partecipazione in qualita' di Socio Fondatore Aggregato, puo' essere fatta da un Socio Sostenitore iscritto da almeno tre anni all'Associazione.

Nel predetto periodo il Socio Sostenitore deve obbligatoriamente:

- essere in regola col pagamento delle quote sociali per l'intero triennio;
- aver riconosciuto lo statuto;
- aver partecipato e organizzato, di concerto con i Soci Fondatori, alle attivita' sociali.

Si acquisisce il titolo di Socio Fondatore Aggregato solo dopo espressa delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

#### Art.4 - GIUNTA SOCI FONDATORI

I membri della Giunta dei Soci Fondatori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati obbligatoriamente decaduti dal Presidente dei Soci Fondatori.

L'Ufficio di Presidenza, di cui all'ultimo capoverso dell'art.10 dello Statuto, si riunisce almeno una volta al mese e ogni qual volta sia convocato dal Presidente dei Soci Fondatori.

Il conferimento degli incarichi ai membri della Giunta dei Soci Fondatori, non partecipanti all'Ufficio di Presidenza, e' effettuato nella prima riunione di Giunta.

#### Art.5 - COLLEGIO DEI SINDACI E DEI PROBIVIRI

Gli organi di cui agli artt.14 e 15 dello Statuto nei casi previsti dagli stessi articoli, decadono automaticamente e senza bisogno di alcuna dichiarazione da parte di altri organi.

#### Art.6 - STRUTTURA TECNICO - AMMINISTRATIVA

Presso la struttura Tecnico-Amministrativa sono costituiti:

- un registro per il censimento dei beni di dotazione;
- un registro di annotazione della consistenza patrimoniale, della destinazione d'uso e delle variazioni relative alla consistenza ed alla destinazione. In tale registro debbono risultare altresì il prezzo di acquisto o di vendita.

La struttura Tecnico-Amministrativa e' conservatrice dell'archivio di copia di tutti i contratti stipulati in qualsiasi materia, a tutti i livelli, da organismi dell'Associazione.

#### Art.7 - COMMISSIONI E/O PROGETTI

Il numero minimo dei Soci Sostenitori e Soci Frequentatori per il riconoscimento e la costituzione di una Commissione e' fissato in tre unita', fatta salva la possibilita' di derogare da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori per motivate esigenze particolari.

L'assegnazione della carica di Responsabile di ogni singola Commissione e/o Progetto sara' deliberata dal Presidente dei Soci Fondatori a seguito:

- a) - dell'esito delle votazioni dell'Associazione;
- b) - della presentazione del verbale redatto nell'ambito della prima riunione del Consiglio delle Commissioni con specifico riferimento alla individuazione dei Responsabili per ogni singola Commissione e/o Progetto.

**Art.8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve obbligatoriamente contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

**Art.9 - NORME ELETTORALI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO CITTA'"**

C.a 1 - Le elezioni per il rinnovo dei Responsabili delle Commissioni e/o Progetti e dei Membri dei Collegi dei Sindaci sono indette dal Presidente dell'Associazione "Progetto Citta".

Il termine entro il quale le elezioni debbono essere indette e' fissato in 120 gg. dalla data di scadenza del quadriennio di mandato degli Organi Sociali.

Il quadriennio decorre, per tutti gli Organi Sociali, dal termine ultimo previsto per la composizione degli stessi ad elezioni avvenute.

C.a 2 - L'elezione dei singoli Responsabili e Membri avviene in maniera diretta. Sono elettori tutti i Soci (Fondatori, Sostenitori e Frequentatori) ed eleggibili coloro che avranno presentato preventivamente formale candidatura fra i Soci Fondatori e Sostenitori aventi titolo.

C.a 3 - Ai fini della determinazione dei Responsabili e Membri da eleggere, devono essere presi in considerazione i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori risultanti iscritti prima della data fissata per le operazioni di voto.

C.a 4 - La commissione elettorale e' istituita presso l'ufficio della Giunta dei Soci Fondatori. Essa e' composta da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Presidente dei Soci Fondatori fra i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori.

La nomina avviene 45 gg. prima della data prevista per le elezioni.

C.a 5 - Presso l'ufficio della Giunta dei Soci Fondatori viene istituito il seggio elettorale.

C.a 6 - I Soci Fondatori e i Soci Sostenitori che intendono far parte dei membri della commissione elettorale debbono far pervenire apposita richiesta scritta alla Giunta dei Soci Fondatori almeno 60 gg. prima della data fissata per le elezioni. La scelta si effettua per sorteggio.

C.a 7 - 1) La commissione elettorale deve:

- a) portare a conoscenza dei soci le norme relative alle elezioni;
- b) stabilire il termine entro cui debbono essere presentate le liste dei candidati a Responsabili per le singole Commissioni e/o Progetti e Membri dei Collegi dei Sindaci; termine che - comunque - dovrà essere anteriore di almeno 15 gg. rispetto alla data di inizio delle votazioni;
- c) verificare la legalità dei candidati secondo quanto disposto al C.a 3. Ogni lista deve essere sottoscritta - su moduli predisposti e forniti alla stessa commissione elettorale - dal Presidente dei Soci Fondatori;  
In ogni lista deve essere indicato il cognome, il nome, la località e la data di nascita dei candidati; questi devono essere in numero non superiore al doppio dei Responsabili e Membri da eleggere;
- d) confermare al Presidente dei Soci Fondatori la data di effettuazione delle elezioni ed il luogo dove queste debbono svolgersi;
- e) predisporre la scheda-tipo di votazione, nella quale devono essere esposte le liste accettate, sulle quali, per ogni candidato, deve essere indicato il cognome, il nome e la data di nascita in caso di omonimia.  
Tale scheda-tipo deve essere trasmessa al Presidente dei Soci Fondatori affinché, provveda, a cura e spese dell'Associazione, alla stampa delle copie necessarie;
- f) compilare l'elenco degli elettori, comprendendo in esso tutti i Soci dell'Associazione, a qualsiasi titolo e modalità di partecipazione alla stessa, risultanti iscritti entro lo stesso termine di cui al precedente punto b);
- g) provvedere a tutto quanto occorra per lo svolgimento delle elezioni (stampa manifesti e schede, reperimento locali, fornitura tavoli, sedie, urne elettorali, timbri, cancelleria, etc.);

2) La commissione elettorale funge da seggio elettorale; il seggio elettorale è presieduto dal Presidente della

commissione predetta, il quale sceglie tra i membri di questa, il Segretario, mentre l'altro membro assume le funzioni di scrutatore. Ove si presenti la necessita' di far votare i Soci residenti all'estero, possono essere costituiti altri seggi elettorali, sia fissi o in sito internet, dei quali il Presidente dei Soci Fondatori nomina gli ulteriori tre membri della commissione elettorale come gia' fissato per la prima commissione.

3) Immediatamente prima che vengono dichiarate aperte le votazioni, il Presidente di ciascun seggio elettorale provvede a consegnare ai membri del seggio le schede, prelevandole dagli appositi plichi in numero pari a quello degli elettori.

I membri del seggio appongono un numero progressivo e la propria firma di autenticazione sull'apposita appendice di ciascuna scheda.

#### C.a B - Votazioni

Per esprimere il voto l'elettore deve presentarsi personalmente al seggio.

Gli elettori residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto presso il nuovo seggio fisso o in sito internet, a condizione che la commissione elettorale abbia potuto accertare che l'elettore sia inserito in una sola lista di elettori.

Il Presidente, lo scrutatore e il segretario votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; essi vengono scritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell'avvenuta votazione viene presa nota nel verbale.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori debbono consegnare al Presidente del seggio un documento di riconoscimento; per i votanti in sito internet si procedera' al riscontro della posta elettronica.

Il Presidente del seggio consegna all'elettore la scheda opportunamente ripiegata e la matita copiativa necessaria per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, per l'immissione nell'urna piegata allo stesso modo.

Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli e' deteriorata, o qualora egli stesso l'abbia deteriorata fortuitamente, potra' richiedere al Presidente una seconda scheda, restituendo la prima, che dovra' essere messa in busta chiusa, dopo che lo stesso Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" e apposto la sua firma.

Il Presidente consegnera', quindi, la seconda scheda all'elettore prelevandola dal pacco delle schede residue, facendola contrassegnare con lo stesso numero di quella deteriorata, nonche' con la firma dello scrutatore.

Nell'elenco degli elettori deve essere annotata la consegna della nuova scheda a fianco del nominativo dell'elettore interessato.

Il voto e' espresso contrassegnando con l'indicazione della preferenza per il Responsabile e per il Membro nell'ambito delle liste, segnando una crocetta a fianco di ciascun nome dei candidati prescelti.

Puo' essere espressa una sola preferenza per Responsabile di ogni singola Commissione e/o Progetto e per Membro dei Collegi dei Sindaci.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore restituisce al Presidente la scheda debitamente piegata, nonche' la matita ricevuta.

Il Presidente:

- \* constata la regolare piegatura della scheda e, ove questa non sia debitamente ripiegata, invita l'elettore a rientrare in cabina per provvedervi;
- \* verifica, quindi, l'identita' della scheda;
- \* distacca l'appendice della scheda, seguendo la linea all'uopo tratteggiata, e pone la scheda stessa nella apposita urna;
- \* restituisce la tessera consegnatagli.

Nel tempo, durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonche' le urne elettorali, devono essere opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro.

#### C.a 9 - Scrutinio

Gli eletti verranno individuati mediante il numero dei voti preferenziali ottenuti da ciascun candidato.

In caso di parita' di voti preferenziali tra due candidati verra' prescelto il maggiore di eta'.

La commissione elettorale, a scrutinio ultimato, deve trasmettere al Presidente dei Soci Fondatori un circostanziato verbale sullo svolgimento e sui risultati delle elezioni, alle schede valide, a quelle contestate o nulle ed a quelle non utilizzate.

Inoltre la commissione elettorale deve portare a conoscenza dei Soci i risultati delle elezioni e le liste dei Responsabili e Membri eletti.

Nell'ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide, in via definitiva, la Giunta dei Soci Fondatori.

#### C.a 10 - Insediamento del Consiglio delle Commissioni

Il Presidente uscente del Consiglio delle Commissioni e/o Progetti e' tenuto a convocare, entro e non oltre 60 gg.

dalla pubblicazione dei risultati elettorali, i Responsabili eletti e a trasmettere il relativo verbale di riunione al Presidente dei Soci Fondatori.

Scaduto il termine di 60 gg., i Responsabili eletti sono automaticamente decaduti e ad essi subentrano i successivi candidati non eletti su convocazione della Giunta dei Soci Fondatori.

Qualora, entro i 30 gg. successivi al nuovo insediamento, la riunione per l'individuazione delle cariche ai rispettivi Responsabili non avra' comunque determinato le cariche, la Giunta dei Soci Fondatori affida a due membri scelti tra i Soci Fondatori (reggente e amministratore) la prosecuzione dell'ordinaria gestione indicendo nuove elezioni.

#### **C.a 11 - Giunta dei Soci Fondatori**

La carica di componente della Giunta dei Soci fondatori e' incompatibile con quella di Presidente del Consiglio delle Commissioni e/o Progetti.

#### **C.a 12 - Collegio dei Sindaci**

I Presidenti uscenti in seno ai Collegi dei Sindaci e dei Proviviri sono tenuti, con le stesse modalita' previste per il Consiglio delle Commissioni e/o Progetti, a convocare i Membri eletti, a trasmettere il relativo verbale di riunione al Presidente dei Soci Fondatori e quant'altro gia' fissato al precedente C.a 10.